



IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- Modello F24 per ravvedimento speciale
- Regolarizzazione mod. Redditi 2024
- Versamento acconto Iva
- Trattamento fiscale omaggi natalizi
- Omaggio di beni all'estero
- Saldo Imu 2024

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 8

Pag. 9



STRUMENTI OPERATIVI

- Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni
- Scheda raccolta dati per Imu
- Calcolo Imu
- Calcolo acconto Iva
- Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili
- Stampa registri contabili

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12

Pag. 13

Pag. 14

Pag. 15



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino
- Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr
- Convalida annuale del numero meccanografico

Pag. 16

Pag. 17

Pag. 18



NON SOLO IMPRESA

- Bonus Natale 2024
- Conguagli da Modello 730 non conclusi nel 2024
- Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti
- Nuove linee guida fascicolo informatico d'impresa

Pag. 19

Pag. 20

Pag. 21

Pag. 22



AGEVOLAZIONI

- Credito d'imposta per beni strumentali 4.0
- Credito d'imposta acquisto di prodotti riciclati

Pag. 23

Pag. 24



SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di dicembre 2024

Pag. 27



- **GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO**
- **SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO**

**SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD**

Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurenzia Binda
Coordinatore di redazione: Alessandro Pratesi

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi,
Carlo Quiri, Luca Reina, Stefano Zanon

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51

Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ NEL CASSETTO FISCALE

- Con provvedimento 19.11.2024 l'Agenzia delle Entrate ha attuato le disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del Cassetto fiscale.
- In particolare, nella sezione "L'Agenzia scrive" della propria area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, saranno resi disponibili i dati relativi alle comunicazioni degli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione Iva. Nella stessa area il contribuente può effettuare il pagamento delle somme dovute oppure richiedere assistenza.

MANCATA CONSEGNA PER PEC "PIENA"

- Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno stabilito che la notifica via Pec eseguita dall'avvocato si perfeziona soltanto se è generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. Rdac), mentre non si perfeziona quando il sistema genera un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario, come nell'ipotesi di saturazione della casella Pec con messaggio di errore "casella piena".
- Il legale, per evitare la maturazione a proprio danno di una decadenza, sarà obbligato a seguire il procedimento ordinario di notifica ex art. 137 e ss. c.p.c.

PROROGA CIN PER LOCAZIONI BREVI

- Il Ministero del Turismo ha prorogato al 1.01.2025 il termine per i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche per ottenere il Codice identificativo nazionale (CIN).
- Il Codice deve essere esposto all'esterno dello stabile dove è collocato l'appartamento e deve essere indicato in ogni annuncio. Di conseguenza, le sanzioni per mancato ottenimento e/o esposizione e/o pubblicazione del CIN decorreranno dal 2.01.2025. Inoltre, il Ministero ha fornito e reso disponibili sul proprio sito Internet - nella sezione FAQ - alcuni importanti chiarimenti, tra i quali anche quelli in merito agli obblighi di dotazione degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER COVID

- La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento ha affermato che la sospensione dei termini per l'accertamento, che andavano a scadere durante il periodo emergenziale per Covid, si applicano solamente per gli atti con scadenza al 31.12.2020 e non per quelli decorrenti in tale data, ossia la proroga dei termini varrebbe solo per l'anno colpito dall'evento eccezionale, non essendovi spazio per un'applicazione estesa a tutte le annualità di passaggio e ancora accertabili al 2020.

RIDUZIONE IMU PER IMMOBILE INAGIBILE SOLO CON PROVE IDONEE

- La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia ha affermato che il contribuente deve fornire delle prove idonee per avere diritto alla riduzione della base imponibile dell'imposta municipale relativamente all'immobile dichiarato inagibile.
- Non è sufficiente depositare una perizia che non sia in grado di dimostrare che l'inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

INFORTUNI MORTALI E RESPONSABILITÀ DEL CDA

- Secondo la Cassazione penale il consiglio di amministrazione è responsabile per la morte dell'operaio avvenuto in conseguenza della violazione di norme anti-infortunistiche.
- Infatti, le deleghe di gestione e di funzione non esonerano gli amministratori dalla responsabilità penale.

CONTAGIO COVID ESCLUSO DALLA COPERTURA DELLA POLIZZA INFORTUNI

- Il Tribunale di Padova conformandosi all'orientamento prevalente, ha stabilito che il contagio da virus Sar-Cov2 non si può equiparare a un infortunio: chi ha contratto il virus non può ottenere l'indennizzo dalla compagnia assicurativa con cui ha stipulato una polizza infortuni.
- L'art. 42 D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia, ha assimilato il contagio da Covid-19 a un infortunio ma si tratta di norma eccezionale rivolta alla sola assicurazione sociale Inail e non agli assicuratori privati.

OMESSA SEGNALE PER USO ANOMALO DI CONTANTE

- La Cassazione ha confermato la sanzione pecuniaria di € 40.000 a carico del professionista, assolto in primo grado e poi condannato in appello, che nel 2008 non aveva segnalato numerose operazioni finanziarie sospette rappresentate dall'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune, operazioni incongrue rispetto agli obiettivi dichiarati, ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni, ingiustificata interposizione di soggetti terzi.

RINUNCIA AL CREDITO ZES UNICA

- L'Agenzia delle Entrate, con una nota del 8.11.2024, ha precisato che se un'impresa intende rinunciare totalmente al credito d'imposta Zes unica richiesto con la comunicazione iniziale, non deve presentare la comunicazione integrativa. La mancata presentazione della comunicazione integrativa comporta la decadenza automatica dall'agevolazione.



Notizie in sintesi (segue)

INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE

- La L. 162/2024, in vigore dal 22.11.2024, introduce modifiche alla disciplina sugli investimenti in start-up e Pmi innovative effettuati direttamente da persone fisiche o tramite Oicr.
- La norma introduce la possibilità di fruire della detrazione fiscale sull'investimento anche in caso di incapienza, qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dall'investitore.
- Per gli investimenti effettuati dal 2024 l'eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione mediante F24.

BANCAROTTA PER RESTITUZIONE AUMENTO DI CAPITALE AI SOCI

- La Cassazione penale ha stabilito che devono rimanere assoggettate a vincolo le somme devolute dai soci alla società in conto futuro aumento di capitale e che la loro restituzione è idonea a fondare la contestazione del reato di bancarotta a carico dell'amministratore.
- I versamenti entrano a fare parte del patrimonio della società e costituiscono, in caso di insolvenza, una garanzia del diritto dei creditori di essere informati sulle condizioni finanziarie della società, sicché soltanto a seguito del verificarsi della mancata adozione della delibera di aumento del capitale nel termine fissato sorge il diritto dei soci conferenti alla restituzione delle somme, mentre qualora non sia stabilito alcun termine, le somme devono restare vincolate alla copertura dell'aumento di capitale.

ASSISTENZA ONLINE PER IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 422344/2024, ha chiarito che i contribuenti, destinatari di comunicazioni di rideterminazione delle somme dovute per ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, potranno utilizzare le funzionalità e i servizi digitali offerti dalla stessa Agenzia per richiedere assistenza, semplificando il confronto tra contribuente e Amministrazione Finanziaria.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI COMUNICATIVI ANTIRICICLAGGIO

- Con nota 19.11.2024 il Gruppo di Lavoro antiriciclaggio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, ha ricordato che, con l'ordinanza n. 8248/2024, il Consiglio di Stato ha interamente sospeso gli effetti dei decreti che hanno dato attuazione al Registro dei Titolari Effettivi, rimettendo, con procedimento accelerato, le questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia Europea.
- Pertanto, allo stato attuale, i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio non sarebbero tenuti a effettuare alcuna comunicazione al Registro delle Imprese.
- Sebbene le questioni pregiudiziali che hanno determinato la decisione del Consiglio di Stato di rinviare le proprie determinazioni a una preventiva pronuncia della Corte di Giustizia Europea, riguardino sostanzialmente solo i mandati fiduciari e gli istituti affini al trust, non sembrano esserci dubbi sul fatto che gli adempimenti siano tutti sospesi.

VIGILANZA DEL SINDACO SUL REPORT DI SOSTENIBILITÀ

- L'art. 10, c. 1 D.Lgs. 125/2024, di recepimento della direttiva Csr, stabilisce che l'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea, replicando la previsione già contenuta nel D.Lgs. 254/2016 sulla dichiarazione non finanziaria, ora abrogata.
- Si attende che la norma di comportamento Q.3.8. "Vigilanza sulla dichiarazione di carattere non finanziario" sia aggiornata.
- Inoltre, rilevano le attività fino a oggi previste dall'art. 19 D.Lgs. 39/2010 in capo ai collegi degli enti di interesse pubblico, che sono state estese al reporting di sostenibilità.
- Infine, può essere svolta un'attività di vigilanza circa il rispetto degli obblighi di pubblicità del reporting di sostenibilità introdotti dall'art. 6 D.Lgs. 125/2024.
- Per l'esercizio 2024, devono redigere il reporting le società quotate, le banche e le assicurazioni (enti di interesse pubblico o Eip) che superano determinati limiti dimensionali.

PORTALE NAZIONALE DEL SOMMERSO

- Il Ministero del Lavoro ha definito le modalità di funzionamento del Portale nazionale del sommerso che comprenderà tutti i dati risultanti da qualsiasi attività ispettiva, a partire dal 2023. In particolare, chi avrà commesso violazioni in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di contributi Inps, di assicurazione Inail e in materia fiscale sarà iscritto nel Portale.
- Entro il 30.05.2025 dovranno essere completate le attività sull'interoperabilità dei dati relativi alle violazioni e l'inserimento dei dati, così da renderlo attivo.

 **APPROFONDIMENTI**

Modello F24 per ravvedimento speciale

L'art. 2-quater D.L. 113/2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento speciale versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'Irap. Il termine per l'adesione al concordato preventivo, fissato al 31.10.2024, è stato prorogato al 12.12.2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. **Per l'adozione del ravvedimento, l'opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indicazione dell'annualità per la quale è esercitata l'opzione. L'esercizio dell'opzione può avvenire entro il 31.03.2025 e, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili.**

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Possono adottare il ravvedimento speciale i **soggetti che hanno aderito, entro il 31.10.2024 (o 12.12.2024 con dichiarazione integrativa: in tal caso l'adesione si intende perfezionata entro il 31.10.2024)**, al concordato preventivo biennale di cui agli artt. da 10 a 22 D. Lgs. 13/2024⁽¹⁾ e che nei periodi d'imposta **dal 2018 al 2022**:
 - hanno **applicato gli ISA**;
 - ovvero, hanno **dichiarato una delle cause di esclusione** dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19, introdotta con i decreti attuativi dell'art. 148 D.L. 19.05.2020, n. 34;
 - ovvero, hanno **dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività** di cui all'art. 9-bis, c. 6, lett. a) D.L. 24.04.2017, n. 50.

- Per il calcolo della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'Irap, tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell'applicazione degli ISA, alla data del **9.10.2024** (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2024).
- Nell'Allegato n. 1 al provvedimento Agenzia Entrate 4.11.2024 sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte relative al ravvedimento speciale.

I soggetti che hanno conseguito, nell'annualità di imposta interessata dal ravvedimento speciale, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo **se esercitano l'opzione per entrambe le categorie reddituali**.

OPZIONI E VERSAMENTO

Per l'adozione del ravvedimento speciale l'opzione è esercitata, per ogni annualità dal 2018 al 2022, **mediante presentazione del "modello F24"** relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, con l'indicazione nel campo **"Anno di riferimento"** della relativa "annualità" indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti.

TERMINI

L'opzione deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata **entro il 31.03.2025**.

Il pagamento rateale è possibile in un massimo di **24 rate mensili** di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.03.2025.

SOCIETÀ DI PERSONE

- Per le società di persone e associazioni (art. 5 Tuir, ovvero le società di capitale in regime di trasparenza fiscale artt. 115 e 116 Tuir) l'opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:
 - dell'imposta sostitutiva dell'Irap da parte della **società o associazione**;
 - delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei **soci o associati**.

PAGAMENTO RATEALE

- In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il **pagamento di tutte le rate**.
- Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

ACCERTAMENTI PRECEDENTI

Il ravvedimento speciale **non si perfeziona** se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è **successivo alla notifica** di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-bis L. 27.07.2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

CASSETTO FISCALE

Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento speciale l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, per ogni annualità, elementi ed informazioni in suo possesso utili per la determinazione delle imposte sostitutive.

I soggetti e i relativi intermediari delegati possono accedere a tali elementi informativi, quando disponibili, consultando il "cassetto fiscale".

Nota¹ Si dovrebbe trattare dei soggetti che hanno applicato gli ISA per il **periodo d'imposta 2023**.



TAVOLE RIEPILOGATIVE



Regolarizzazione mod. Redditi 2024

Mediante l'istituto del ravvedimento operoso è possibile, con una sanzione ridotta, regolarizzare le violazioni commesse in sede sia di predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi sia di versamento delle imposte dovute.

Violazioni dal 1.09.2024		Versamenti da effettuare
Imposte e/o ritenute correttamente dichiarate.	Omessi o carenti versamenti.	<ul style="list-style-type: none"> Imposta. Interessi (commisurati all'imposta e al tasso legale, calcolati giorno per giorno). Sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento¹.
Errori rilevabili in sede di controlli formali.		Imposta o minor credito, interessi, sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento ¹⁻³ .
Errori rilevabili in sede di applicazione degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 (controlli automatizzati).		Imposta o minor credito, interessi, sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento ¹ .
Errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale (omessa e/o errata indicazione di redditi), che hanno determinato un minor versamento, e/o un maggior credito.		Imposta o minor credito, interessi, sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento ¹⁻²⁻³ .
Dichiarazione integrativa (per violazioni dal 1.09.2024).		Entro i termini di accertamento (comunque prima di accertamenti) con sanzione del 50% (€ 150 se non sono dovute imposte) .
Tardiva presentazione della dichiarazione.		Entro 90 giorni con la sanzione di € 25 (1/10 x € 250) , ferme restando le sanzioni per violazioni riguardanti il pagamento delle imposte, se non regolarizzate.
Omessa presentazione della dichiarazione.		Presentazione oltre 90 giorni e fino al 31.12 del 5° anno successivo con la sanzione del 75% (€ 250 se non sono dovute imposte).

	Termine del ravvedimento per omessi versamenti e per errori da controlli automatizzati o formali (dal 1.09.2024)	Sanzioni ridotte
Nota ¹	Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.	0,08% (12,50% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo
	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento.	1,25% (12,50% x 1/10)
	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento.	1,39% (12,50% x 1/9)
	Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.	3,125% (25% x 1/8)
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.	3,57% (25% x 1/7)
	Dopo la comunicazione dello schema d'atto non preceduto da verbale di constatazione.	4,17% (25% x 1/6)
	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4) e prima della comunicazione dello schema d'atto.	5% (25% x 1/5)
	Dopo la comunicazione dello schema d'atto preceduto da verbale di constatazione.	6,25% (25% x 1/4)
	Termine del ravvedimento per errori non rilevabili in sede di controlli automatizzati o formali (dal 1.09.2024)	Sanzioni ridotte integrativa
Nota ²	Entro 90 giorni dalla commissione della violazione.	€ 27,78 (€ 250 x 1/9)
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione .	6,25% (50% x 1/8)
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore.	7,14% (50% x 1/7)
	Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D. Lgs. 21/1997.	8,33% (50% x 1/6)
	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4) senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'art. 5-quater D.Lgs. 218/1997, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000.	10% (50% x 1/5)
Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art. 24 L. 4/1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D.Lgs. 218/1997.	17,50% (70% x 1/4)	
Nota ³	Se il ravvedimento interviene oltre 90 giorni dalla scadenza del termine e l'omissione o l'incompletezza integrino fino dall'origine un'ipotesi di irregolarità dichiarativa e non di infedeltà - come, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia omesso o indicato in maniera inesatta o incompleta dati rilevanti per la sua individuazione - la sanzione da prendere a base di commisurazione del ravvedimento operoso oltre i 90 giorni è pari a € 250 (art. 8 D.Lgs. 471/1997), da ridurre in base al momento di effettuazione del ravvedimento .	



ESEMPI DI RAVVEDIMENTO DELLE SANZIONI A CARICO DEL CONTRIBUENTE



Versamento acconto Iva

Entro il 27.12 occorre annualmente procedere al calcolo dell'acconto Iva e al relativo versamento. I **metodi** che il contribuente può utilizzare per determinare l'acconto sono i seguenti: storico, previsionale e alternativo. **Sono esclusi dall'adempimento i contribuenti che, nel 2023, hanno fruito del regime forfetario (L. 190/2014), i contribuenti che evidenziano un credito Iva oppure coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili.**

Esempio n. 1

Esempi di determinazione dell'acconto Iva con metodo storico

Contribuente mensile

- Per la liquidazione del mese di dicembre 2023 ha versato:

- acconto 2023 (27.12.2023)	= €	300,00	(+)
- saldo dicembre 2023 (16.01.2024)	= €	900,00	(+)
Importo di riferimento	= €	1.200,00	(=)
- acconto dovuto per il 2024: € 1.200,00 x 88%	= €	1.056,00	

Contribuente trimestrale a credito (o trimestrali "speciali")

- In sede di dichiarazione Iva per l'anno 2023 il contribuente ha evidenziato:

- acconto 2023 (27.12.2023)	= €	3.300,00	(+)
- saldo da dichiarazione Iva relativa al 2023 (per effetto del versamento acconto)	= €	600,00	(-)
Importo di riferimento (debito anno/4° trimestre 2023)	= €	2.700,00	(=)
- acconto dovuto per il 2024: € 2.700,00 x 88%	= €	2.376,00	

Contribuente trimestrale per opzione (art. 7 D.P.R. 542/1999)

- In sede di dichiarazione Iva per l'anno 2023 il contribuente ha versato:

- acconto 2023 (27.12.2023)	= €	5.000,00	(+)
- saldo da dichiarazione Iva relativa al 2023 di cui interessi 1%	= €	9.090,00	(+)
	= €	90,00	(-)
Importo di riferimento	= €	14.000,00	(=)
- acconto dovuto per il 2024: € 14.000,00 x 88%	= €	12.320,00	

Esempio n. 2

Compilazione del modello F24 per contribuente mensile

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA		6013		2024	1.056,00		
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
TOTALE A					1.056,00 B		SALDO (A-B)
							+ 1.056,00

Esempio n. 3

Scritture contabili dell'acconto Iva

		• Versamento dell'acconto Iva		
			27.12.n	
SP C II 5bis	SP D 4	Iva c/Erario Pagato acconto Iva.	a	Banca c/c ordinario
				1.056,00



Trattamento fiscale omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) D.P.R. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

Beni non rientranti nell'attività propria						
Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva		Deducibilità del costo	
			Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	Iva indetraibile		Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	
Lavoratori autonomi	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva ³	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta ¹
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ⁴
	Dipendenti	---	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ⁴

Note
<ol style="list-style-type: none"> I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico. L'art. 2, c. 1, n. 4, 1ª parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto "dell'attività propria dell'impresa"; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni - analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa - che ne prevedono l'imponibilità". I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

Beni rientranti nell'attività propria					
Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo		
	Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap	
Clienti/ Fornitori	Iva detraibile ¹	Operazione imponibile Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili ²	<ul style="list-style-type: none"> Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale 	
Dipendenti		Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ³	

Note
<ol style="list-style-type: none"> Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.





Omaggio di beni all'estero

Le cessioni "senza corrispettivo" (o gratuite) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono imponibili ai fini Iva, con diritto alla detrazione Iva senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione Iva proprie della società, ad es. pro-rata di detrazione).

Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa comportano l'emissione del **documento di trasporto** al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi). Operativamente la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:

- con la rivalsa dell'Iva (applicando l'Iva in fattura che sarà pagata dal cliente e versata all'erario, fermo restando il diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cliente) ovvero
- senza procedere a rivalsa dell'Iva.

Si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire.

Aspetti Iva degli omaggi con soggetti di Paesi UE

Tipologia di operazione	Regime Iva
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> • Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo Iva "stabilito" in altro Paese della UE non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all'art. 41 D.L. 331/1993, poiché manca l'onerosità della cessione. • Ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini Iva (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	Cessione esclusa da Iva (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Omaggi ricevuti da altro Paese della UE	<ul style="list-style-type: none"> • L'operazione è soggetta a Iva nel Paese UE di provenienza. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario. • L'eventuale fattura non deve essere integrata, né deve essere emessa autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto "in nero" e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria.

Aspetti Iva degli omaggi con soggetti extra-UE

Tipologia di operazione	Regime Iva
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> • Cessioni non imponibili Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972. • Obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione Europea. • Essendo cessioni senza corrispettivo non rilevano ai fini del plafond per l'esportatore abituale.
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> • Cessioni fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972. • Necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (es.: fattura pro forma).
Omaggi ricevuti da Paese extra-UE	<ul style="list-style-type: none"> • All'atto dell'introduzione sarà emessa la bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo. • Ai fini dell'evasione di dazi e Iva, la Dogana assume, quale imponibile, un valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all'art. 14 D.P.R. 633/1972. • Necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto "in nero".

Adempimenti relativi a acquisti/omaggi territorialmente rilevanti

Tipologia di operazione	Cedente/prestatore	Cessionario/committente	Adempimento in capo al cessionario/committente nazionale
Acquisti di beni (ovvero omaggi) territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	<p style="text-align: center;">Reverse charge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento agli omaggi: <ul style="list-style-type: none"> - se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà effettuare il reverse charge soggetto a Iva con diritto alla detrazione dell'Iva; - se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano non dovrà effettuare reverse charge (operazione fuori campo Iva in Italia).
	Soggetto passivo extra-UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	<p style="text-align: center;">Autofattura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento agli omaggi: <ul style="list-style-type: none"> - se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà emettere autofattura soggetta ad Iva con diritto alla detrazione dell'Iva; - se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano non dovrà emettere autofattura (operazione fuori campo Iva in Italia).

- Nel caso sopra evidenziato, con riferimento agli acquisti di beni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, non si è in presenza di operazioni intracomunitarie.
- Ne consegue che non si dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni, poiché si tratta di operazioni nazionali (quindi, interne), fermo restando l'obbligo di presentazione dell'"esterometro" qualora il reverse charge/autofattura non siano gestiti elettronicamente ma in formato analogico.



Entro il 16.12.2024 deve essere versata la 2ª rata dell'Imu dovuta per l'anno 2023. Si riepilogano gli elementi essenziali per il calcolo.

Determinazione dell'Imu	=	Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione)	x	Mesi di possesso (per almeno 15 giorni)	x	Percentuale di possesso
--------------------------------	---	--	---	---	---	--------------------------------

VERSAMENTO	Modalità	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> Mediante Modello F24² [cartaceo¹ o telematico] <i>ovvero</i> Tramite apposito bollettino postale (cartaceo o telematico con Poste Spa) con numero di c/c 1008857615.
		Soggetti titolari di partita Iva	Esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche.
	Compensazione	È possibile liquidare l'imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.	
	Importo	<ul style="list-style-type: none"> Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, l'importo minimo è pari a € 12,00, con riferimento all'imposta complessivamente dovuta. <p>Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro.</p>	

EFFICACIA DELIBERE IMU	<p>Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.</p> <ul style="list-style-type: none"> La pubblicazione nel sito deve avvenire entro il 28.10. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Decorre dal 2025 l'obbligo per i Comuni di utilizzo del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote.
-------------------------------	---

Tavola riepilogativa

Sintesi dell'adempimento

Adempimento	Scadenza	Caratteristiche ³	Modalità di versamento	Profili sanzionatori
Versamento 1ª rata Imu 2024	16.06.2024	<p>La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell'anno precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2024 il contribuente potrà (non vi è obbligo è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2024 anche per il pagamento della 1ª rata 2024. È possibile effettuare il versamento per tutto l'anno (1ª e 2ª rata 2024) in un'unica soluzione entro il 16.06.2024, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2024 fino al 14.10.2024 in modo che il Ministero dell'Economia possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D. Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28.10.2024. 	Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.	In caso di omesso o errato versamento dell'Imu si applica la sanzione pari al 25% per le violazioni commesse dal 1.09.2024 (in precedenza 30%) dell'imposta, con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.
Versamento 2ª rata Imu 2024	16.12.2024	La 2ª rata 2024 (a saldo della 1ª) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l'anno 2024, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell'apposito "portale del federalismo fiscale" entro il 28.10.2024.		

Note	<ol style="list-style-type: none"> La presentazione del modello cartaceo è possibile solo in assenza di compensazioni. Anche mediante modello F24 Semplificato per i contribuenti non titolari di partita Iva. In merito agli enti non commerciali, il versamento deve essere effettuato in 3 rate: <ul style="list-style-type: none"> di cui le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16.06 e del 16.12 dell'anno di riferimento; l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16.06 dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.
-------------	--



STRUMENTI OPERATIVI

Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi all'invio delle dichiarazioni fiscali.

Nominativo	Verdi Bruno S.n.c. di Verdi Bruno & C.		Periodo d'imposta	2023			
Redditi	<input type="checkbox"/> PF <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> ENC			<i>Invio telematico</i>			
		<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali					
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data:	29.10.2024	
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data:	
				Motivazione:			
Irap	<input type="checkbox"/> PF <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> ENC			<i>Invio telematico</i>			
		<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali					
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data:	29.10.2024	
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data:	
				Motivazione:			
Iva	<input checked="" type="checkbox"/> Autonoma			<i>Invio telematico</i>			
		<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali					
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data:	23.02.2024	
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data:	
				Motivazione:			
770	<input checked="" type="checkbox"/> Semplicato <input type="checkbox"/> Ordinario			<i>Invio telematico</i>			
		<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali					
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo			<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data:	21.10.2024
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data:
				Motivazione:			
Imu			<i>Presentazione</i>				
	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario	<input type="checkbox"/> Versamento Imu <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data:	24.06.2024		
	<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente	<input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento Imu	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data:		
				Motivazione:			



CHECK LIST SUCCESSIVA ALLA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI (COMPILABILE)



Scheda raccolta dati per Imu

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell'Imu sugli immobili della clientela dello Studio.

RACCOLTA DATI PER CALCOLO IMU		2024					
PROPRIETÀ FABBRICATO	Nome	Marco					
	Cognome/Ragione sociale	Verdi					
	Via	Via Manzoni, 26					
	Comune	Castel Goffredo (MN)					
DATI FABBRICATO	Comune	Castel Goffredo (MN)					
	Via e numero civico	Via Parini, 6					
	Dati immobile	Foglio	33	Mappale	154	Sub	1
	Dati pertinenza	Foglio	33	Mappale	154	Sub	2
	Categoria catastale	Immagine	A4		Classe	3	
		Pertinenza	C6		Classe	6	
	Rendita catastale	Immagine	€ 750,00				
Pertinenza		€ 25,00					
Esenzione Imu	Tipologia						

Evoluzione della situazione dell'immobile in corso d'anno			
Data	Utilizzo	Possesso	Note
1.01.2024	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:	100%	Locato Viola Luca
1.06.2024	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:	100%	Locato Bianchi Filippo
Attuale	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:	100%	Locato Bianchi Filippo

Evoluzione della situazione della pertinenza in corso d'anno			
Data	Utilizzo	Possesso	Note
1.01.2024	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:	100%	Locato Viola Luca
1.06.2024	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:	100%	Locato Bianchi Filippo
Attuale	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:	100%	Locato Bianchi Filippo



CHECK LIST SCHEDA RACCOLTA DATI PER IMU (COMPILABILE)



Calcolo Imu

Il versamento dell'Imu può essere effettuato mediante modello F24 ovvero tramite apposito bollettino postale per le persone fisiche; esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche per i soggetti titolari di partita Iva. Il pagamento deve essere arrotondato all'euro. Si presenta un foglio per il calcolo dell'Imu relativo agli immobili di civile abitazione diversi dall'abitazione principale. Nel caso proposto trattasi di abitazione "a disposizione".

Anno	2024		Contribuente	Verdi Marco		
Comune	Castel Goffredo (MN)		Cat. catastale	A/4	Classe	3
Dati immobile	Foglio	33	Mappale	154	Sub	1
Base imponibile	• Rendita catastale:			€	750,00	
	• Rendita catastale rivalutata:	€	750,00	X 5%	€	787,50
	• Coefficiente ¹ :				160	=
	• Base imponibile:			A	€	126.000,00
Nota¹	Categoria catastale		Coefficiente Imu			
	• Gruppo catastale "A" (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7		160			
	• Gruppo catastale "B"		140			
	• Categorie catastali C/3, C/4, C/5		80			
	• Categorie catastali A/10 e D/5		65			
	• Categoria catastale C/1		55			
Imu	• Base imponibile (A):	€	126.000,00	x		
	• Aliquota approvata per l'anno precedente*:				0,86%	x
	• Mesi di possesso:				12/12	=
	• Imu annua:			€	1.083,60	
Acconto²	• Imu annua	€	1.083,60	x 50% =	€	541,80
	• Imu 1^a rata (con arrotondamento)			€	542,00	
Saldo²	• Base imponibile (A):	€	126.000,00	x		
	• Aliquota approvata per l'anno in corso*:				1,06%	x
	• Mesi di possesso:				12/12	=
	• Imu annua			€	1.335,60	-
	• Imu versata in acconto:			€	542,00	=
	• Imu dovuta a saldo:			€	793,60	
• Imu totale a saldo (con arrotondamento):			€	794,00		
Nota[*]	Aliquota					
	Verificare le aliquote in vigore attraverso la delibera del Consiglio Comunale pubblicata sul sito del MEF .					
Nota²	Principali esenzioni dal versamento dell'Imu: beni merce, immobili colpiti da sisma, immobili di enti non commerciali, abitazione principale, immobili occupati abusivamente.					



PROSPETTO CALCOLO IMU ABITAZIONE A DISPOSIZIONE (COMPILABILE)



COMPILAZIONE MODELLO F24



COMPILAZIONE BOLLETTINO POSTALE



Calcolo acconto Iva

Si propone una tavola per il calcolo dell'acconto Iva, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da versare entro il 27.12 di ogni anno, mediante F24 con i codici tributo:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.

Nel caso di utilizzo del metodo previsionale si deve stimare l'importo delle fatture da emettere e da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di **insufficiente versamento dell'acconto (25% dell'importo non versato)**.

ANNO	2024		Ditta	Alfa di Bianchi Luigi e C. S.n.c.		
Metodo di calcolo	Acconto Iva					
	Contribuenti mensili			Contribuenti trimestrali		
Metodo storico	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno precedente	€	+	Versamento Iva a saldo o per il 4° trimestre dell'anno precedente	€ 7.000,00 +	
	Acconto Iva versato l'anno precedente	€	=	Acconto Iva versato l'anno precedente	€ 4.000,00 =	
	Totale	€	x	Totale	€ 11.000,00 x	
	Percentuale di acconto		88%	=	Percentuale di acconto	88% =
	Acconto dovuto	€			Acconto dovuto	€ 9.680,00
Metodo previsionale	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il mese di dicembre dell'anno precedente	€	x	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il saldo o il 4° trimestre dell'anno in corso	€ x	
	Percentuale di acconto		88%	=	Percentuale di acconto	88% =
	Acconto dovuto	€			Acconto dovuto	€
Metodo alternativo	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente)	€	x	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente)	€ x	
	Percentuale di acconto		100%	=	Percentuale di acconto	100% =
	Acconto dovuto	€			Acconto dovuto	€
Operazioni effettuate	Contribuenti mensili con contabilità presso terzi					
	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno in corso (su movimenti di novembre)	€	x			
	Percentuale di acconto		66%	=		
Acconto dovuto	€					
Importo minimo	L'acconto Iva non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29.					
Scomputo dell'acconto	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla: <ul style="list-style-type: none"> - liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili; - liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali"; - dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali "per opzione". 					



CHECK LIST CALCOLO ACCONTO IVA (COMPILABILE)



Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili

Si propone una tavola riassuntiva delle procedure per la compilazione del registro beni ammortizzabili.

La società, gli enti e gli imprenditori commerciali dovevano compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quest'anno il **31.10.2024**.

Il registro deve essere tenuto ai sensi dell'art. 2219 c.c. "secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili".

Si ricorda che il decreto Crescita ha modificato il c. 4-quater dell'art. 7 D.L. 10.06.1994, n. 357, estendendone l'applicazione, finora limitata ai soli registri Iva acquisti e vendite, alla tenuta di qualsiasi registro contabile. Ora, la disposizione normativa stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri Iva) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

Nominativo	Bianchi Luigi	Anno di aggiornamento	2023
-------------------	---------------	------------------------------	------

Archiviazione degli originali delle fatture relative ai beni ammortizzabili.

Elenco acquisti beni ammortizzabili

Categoria	Fornitore	Importo	Protocollo Registro IVA	Fattura	
				N.	Data
Impianti	Rosa S.p.a.	€ 30.000,00	201/2023	140	7.05.2023

Elenco cessioni beni ammortizzabili

Pag. Registro	Riferimenti vendita	Costo storico	F.do ammortam.	Prezzo cessione	Plusvalenza/ Minusvalenza
21	Bianchi S.r.l.	€ 9.000,00	€ 7.500,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00

Aggiornamento delle pagine intestate ai beni con le quote di ammortamento relative all'esercizio.

Rilevazione dismissione beni.

Rilevazione acquisti beni.

Rilevazione delle eventuali quote eccedenti il 5% delle spese di manutenzione.

Rateizzazione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti il 5% del costo complessivo dei cespiti ammortizzabili (art. 102, c. 6 D.P.R. 917/1986)

+ Valore dei beni al 1.01.2023	130.000,00			
- Valore dei beni con contratto di manutenzione periodico	3.000,00			
- Valore indeducibile delle autovetture	12.500,00			
- Valore indeducibile dei telefoni (fissi/cellulari)	700,00			
= Valore dei beni materiali (esclusi i terreni) al 31.12.2023	113.800,00	x	5%	= 5.690,00
• Spese sostenute nell'esercizio				7.100,00
• Eccedenza da dedurre in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi				1.410,00

Rilevazione distinta della quota di superammortamento.

Rilevazione distinta della quota di ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili.

Cancellazione delle spese capitalizzate interamente ammortizzate (esempio: costi di impianto e ampliamento, costi pluriennali).



CHECK LIST REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (COMPILABILE)



Stampa registri contabili

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 7, c. 4-quater D.L. 357/1994 dal D.L. 73/2022, oltre alla **tenuta** dei registri contabili, anche la **conservazione** con sistemi elettronici è da considerarsi regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva digitale se, in sede di accesso, ispezione e verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi e sono stampati a seguito di richiesta degli organi precedenti.

LIBRI E REGISTRI CONTABILI	Registri Iva	<ul style="list-style-type: none"> Fatture emesse. Fatture di acquisto. Corrispettivi.
	Beni ammortizzabili	Registro beni ammortizzabili.
	Magazzino	Contabilità di magazzino.
	Libri previsti dal Codice Civile	<ul style="list-style-type: none"> Libro giornale (e conti di mastro). Libro inventari.
TENUTA E CONSERVAZIONE	Devono essere conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 c.c.) e, in ogni caso, fino alla definizione dell'eventuale accertamento relativo al corrispondente periodo d'imposta.	
	Cartacea	La conservazione cartacea richiede il solo rispetto delle regole inerenti la corretta tenuta della contabilità su supporti cartacei.
	Elettronica	<p>L'art. 2215-bis c.c. prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, possono essere formati e tenuti anche con strumenti informatici.</p> <p>La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, se anche in sede di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e siano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.</p> <p>In deroga a quanto previsto dal c. 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.</p>
IMPOSTA DI BOLLO	Registri cartacei	<ul style="list-style-type: none"> Per i registri e libri tenuti su supporto cartaceo, l'imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di € 16,00 per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria; ovvero € 32,00 per tutti gli altri soggetti. L'imposta di bollo può, tuttavia, essere assolta "alternativamente" mediante contrassegno telematico ovvero modello F23 (codice tributo 458T).
	Registri informatici	<ul style="list-style-type: none"> Per la contabilità tenuta con strumenti informatici, l'imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Nel caso di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l'art. 6 D.M. 17.06.2014 prevede che l'imposta sia assolta in un'unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online (codice tributo 2501).



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. Tuttavia, non è più necessario stampare il registro tenuto con sistemi elettronici, a condizione che lo stesso sia aggiornato e che sia possibile stamparlo in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza. In particolare, se i **ricavi** e le **rimanenze** sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.000,00 e € 1.100.000,00, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per **2 esercizi consecutivi**, è obbligatorio istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. L'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.


Oggetto	Ammontare	Elementi compresi	Elementi esclusi
Ricavi	<p>Superiori a € 5.164.000,00¹</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ragguagliati ad anno: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di inizio attività; - se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare. <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. • Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali. • Indennizzi assicurativi di beni-merce. • Corrispettivi per cessione di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. • Valore normale dei beni destinati al consumo personale, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa. • Contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto. • Contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plusvalenze. • Sopravvenienze attive (compresi i contributi in conto capitale). • Dividendi e interessi attivi. • Proventi immobiliari.
Rimanenze	<p>Superiori a € 1.100.000,00¹</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non devono essere ragguagliate ad anno: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di inizio attività; - se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare. <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. • Materie prime e sussidiarie. • Semilavorati. • Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, di durata ultrannuale e non. 	<p>Titoli.</p>
Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> • Per determinare l'obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino tali condizioni devono verificarsi: <ul style="list-style-type: none"> - contemporaneamente; - per 2 esercizi consecutivi. 		

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Limiti attualmente previsti dall'art. 1 D.P.R. 9.12.1996, n. 695, come modificato dall'art. 5, c. 14-quater D.L. 146/2021, in vigore dal 21.12.2021. Non essendo previsto alcunché in merito alla decorrenza della nuova disposizione si ritiene che, in aderenza ai chiarimenti forniti dalla C.M. 45/1997, per verificare se per il periodo di imposta in corso al 21.12.2021 sussiste l'obbligo di tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino, occorre verificare se, nei due periodi di riferimento precedenti (2018 e 2019) siano stati superati, o meno, i nuovi limiti. • Il limite di € 5.164.000,00 per i ricavi deve essere determinato sull'intero ammontare dei ricavi delle attività esercitate.
-------------------------	---



Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr

L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di Tfr maturate in ciascun anno è dovuta nella misura del 17%. L'art. 2120 del Codice civile, infatti, prevede che l'importo di Tfr di spettanza del dipendente sia composto da una quota capitale (conteggiata dividendo l'ammontare delle retribuzioni annue per 13,50) e da una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell'ammontare del fondo maturato al 31.12 dell'anno precedente. La quota capitale è assoggettata a tassazione separata mentre, dal 2001, la quota finanziaria è assoggettata ad un'imposta sostitutiva, da determinarsi annualmente indipendentemente dalla corresponsione del Tfr, e versata all'Erario in 2 quote: un acconto entro il 16.12 dell'anno in corso, pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, ovvero al 90% delle rivalutazioni che matureranno in via previsionale nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto, e un saldo entro il 16.02 dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo Tfr. La rivalutazione e il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuate dal datore di lavoro con riferimento sia all'accantonamento maturato presso di sé, sia a quello maturato presso il Fondo di Tesoreria Inps. Il datore di lavoro provvede, successivamente, a conguagliare l'importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia UniEmens, compensando il credito maturato attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti. Nelle ipotesi di operazioni societarie, il versamento dell'imposta spetta al datore di lavoro subentrante; ove il trasferimento dei dipendenti avvenga a cavallo dell'anno, l'azienda cedente e l'acquirente cureranno tra loro gli adempimenti da effettuare per evitare duplicazioni.





Convalida annuale del numero meccanografico

Le imprese che operano con l'estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12 di ogni anno. Si precisa che **non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico** (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è **facoltativa**, nel senso che se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.

Se un'azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, **se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2024 sarà cancellato**. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

NUMERO MECCANOGRAFICO

È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l'estero.

È rilasciato dalla **Camera di Commercio della Provincia** ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l'estero.

SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti operanti abitualmente con l'estero

- Si considera abitualmente operante con l'estero il soggetto che dimostri il possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:
 - esportatore abituale;
 - effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo **non inferiore a € 12.500,00**;
 - permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
 - partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
 - realizzazione di partnership con società estere;
 - costituzione di joint venture all'estero;
 - apporto di capitale in società estere;
 - investimenti diretti all'estero;
 - costituzione di società all'estero;
 - partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;
 - adozione del franchising in Paesi esteri;
 - stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero.

RICHIESTA

- L'impresa richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale.
- Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello.
- L'assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.

CONVALIDA ANNUALE

Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.

Entro il 31.12 di ogni anno.

Nota bene

In caso di mancata convalida, **dal 1.01 dell'anno successivo la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero è considerata sospesa**; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all'impresa compare l'indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.



MODULO DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO MECCANOGRAFICO



NON SOLO IMPRESA

Bonus Natale 2024

A seguito dei cambiamenti introdotti con il D.L. 167/2024, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato, con la circolare n. 22/E/2024, il rinnovato perimetro del "Bonus Natale", l'indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a € 28.000,00 prevista per il 2024. In particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi. La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

REQUISITI

- Prima delle novità introdotte dal D.L. 167/2024, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (es: figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore).
- Ora, invece, il **"requisito familiare" si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico**. La circolare - richiamando l'art. 12, c. 2 Tuir - ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a € 4.000,00 al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a € 2.840,51).

Altri requisiti

• Restano fermi, dunque, gli altri 2 requisiti:

- avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a € 28.000,00;
- avere un'imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

CUMULO DEL BONUS

Se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.

COME RICHIEDERE IL BENEFICIO

Comunicazione del lavoratore

- **Per ottenere il bonus il dipendente è tenuto a comunicare - tramite autocertificazione - di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità.**
- I dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d'imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest'ultimo non sia beneficiario del bonus.

Riconoscimento del bonus

- Il sostituto d'imposta riconoscerà il contributo insieme **alla prossima 13^a mensilità**, generalmente in arrivo con la busta paga di dicembre.
- In ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà "recuperarlo" con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentare nel 2025.



RICHIESTA BONUS DI NATALE € 100 (COMPILABILE)



Conguagli da Modello 730 non conclusi nel 2024

I sostituti di imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono tenere conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti.

I sostituti di imposta devono, inoltre, tenere conto di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli **entro l'anno 2024**. Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00.

Nel caso di conguagli a credito, se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto di imposta deve comunicare all'interessato gli importi ai quali ha diritto, che potranno essere fatti valere dal contribuente stesso nella successiva dichiarazione dei redditi. Nel caso di conguaglio a debito, **se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere la somma dovuta** per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto di imposta deve comunicare **entro il mese di dicembre** gli importi ancora dovuti, che dovranno essere versati direttamente dal sostituito, tramite modello F24, maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile.

Esempio n. 1

Somme a debito non trattenute

Egr. Sig. ...Verdi Enrico.....
Via ...Magenta, n. 50.....
Città ...Milano.....

Oggetto: assistenza fiscale - comunicazione degli importi ancora dovuti.

La ditta Alfa S.r.l....., domicilio fiscale via Volta, n. 10, Città Milano....., P. IVA 00123456789.....

COMUNICA

di non avere trattenuto, per incapienza della retribuzione, le seguenti somme dovute dal contribuente con riferimento all'assistenza fiscale fruita nel ..2024..... per dichiarare i redditi del2023...

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		351,00		,00	351,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	10	94,00		,00	94,00

Data l'impossibilità di concludere le operazioni di conguaglio a debito, Ella dovrà provvedere a versare autonomamente entro il31.01.2025..., tramite modello F24 (utilizzando le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche), gli importi indicati, maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile (a partire dal termine previsto per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio e considerando anche il mese di gennaio).

Distinti saluti.

.....Milano..... 27.12.2024.....

.....Guido Rossi.....
(Firma)

Esempio n. 2

Somme a credito non rimborsate

Egr. Sig. ...Bianchi Andrea.....
Via ...Cavour, n. 101.....
Città ...Milano.....

Oggetto: Assistenza fiscale - comunicazione delle somme a credito non rimborsate.

La ditta Alfa S.r.l....., domicilio fiscale via Volta, n. 10, Città Milano....., P. IVA 00123456789.....

COMUNICA

gli importi a credito non rimborsati data l'impossibilità di concludere le operazioni di conguaglio, con riferimento all'assistenza fiscale fruita nel ..2024..... per dichiarare i redditi del2023...

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		393,00		,00	393,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE	10	105,00		,00	105,00

I predetti importi a credito potranno essere rimborsati in sede di dichiarazione dei redditi e saranno appositamente indicati nella Certificazione Unica2025.....

Distinti saluti.

.....Milano..... 27.12.2024.....

.....Guido Rossi.....
(Firma)



SOMME A DEBITO NON TRATTENUTE (COMPILABILE)



SOMME A CREDITO NON RIMBORSATE (COMPILABILE)



Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti

*I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il **31.12 dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. **La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale** e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l'ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.*

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI

(art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)

Il sottoscritto

Cognome: *Rossi* Nome: *Giovanni*
 Codice fiscale: *RSS GNN 70A01 F205 O* Sesso: *M* Data di nascita: *1.01.1970*
 Comune (Stato estero) di nascita: *Milano* Provincia: *MI*
 Indirizzo di residenza: *Corso Cavour, 11* C.A.P.: *20100*
 Comune di residenza: *Milano* Provincia: *MI* Tel.: *02-123456*
 E-mail: *rassig@alice.it*

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo, pari a *€ 10.000,00*
 nell'anno *2023*, l'importo di € *€ 4.835,00* non è stato portato in deduzione in sede di
 dichiarazione dei redditi.

Milano, 20.12.2024

Luogo e data

Giovanni Rossi

Firma dell'Aderente

Note

- La comunicazione deve essere compilata indicando l'importo dei contributi a carico dell'azienda e a carico dell'aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del lavoratore, relativo all'anno specificato nell'apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.
- Nel caso di **contribuenti a carico** specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.



FAC SIMILE COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI (COMPILABILE)



Nuove linee guida fascicolo informatico d'impresa

Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta, raccoglie e conserva tutti i documenti pertinenti sia dal punto di vista soggettivo che in relazione all'attività svolta. Mentre i soggetti pubblici hanno accesso diretto e gratuito ai documenti necessari, i soggetti privati possono consultare i dati solo tramite richiesta e pagamento di diritti di segreteria. Il fascicolo contiene tutta la documentazione di impresa e sarà alimentato tramite PDND (piattaforma digitale nazionale dati) dai Suap (sportelli unici attività produttive) e dalle amministrazioni coinvolte.

AGGREGAZIONE DOCUMENTALE

- Il fascicolo è l'aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente tutti i documenti, di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico.
- Il fascicolo informatico d'impresa è un servizio creato dalle Camere di commercio finalizzato a semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti l'attività d'impresa.

SPORTELLI UNICI

- Gli Sportelli Unici delle Attività Produttive possono accedere ai fascicoli d'impresa di interesse tramite:
 - gli strumenti di gestione del procedimento (SUAP camerale) messi a disposizione dalle Camere di commercio attraverso le apposite convenzioni;
 - i servizi erogati dal sistema SU.RI. (servizio gestito dalle Camere di Commercio che assicura la circolarità informativa costante tra SUAP e Registro delle Imprese).

IMPRESE

L'impresa o il soggetto economico ha diritto di accesso gratuito e senza limiti alla consultazione del proprio fascicolo.

SOGGETTI PRIVATI

Possono acquisire, tramite interrogazione puntuale del fascicolo, i dati e i documenti relativi all'esercizio dell'attività di ciascuna impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, o di ciascun soggetto economico iscritto nel REA, con le limitazioni e previa corresponsione dei diritti di segreteria.

INFORMAZIONI CONTENUTE

Confluiscono nel fascicolo informatico dati e informazioni riguardanti impianti produttivi, planimetrie, relazioni tecniche, Scia, autorizzazioni, permessi, autocertificazioni, eventuale iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, l'eventuale ampliamento della superficie di vendita già autorizzata e della superficie totale di vendita in attività di commercio al dettaglio in grande struttura di vendita nel rispetto dei regolamenti regionali, ecc.

RICERCA DELLE INFORMAZIONI

La ricerca di uno specifico documento del fascicolo è semplificata, avendo come riferimento il codice fiscale e il numero di protocollo, oltre alla causale della consultazione richiesta.

PRINCIPIO ONCE-ONLY

- Il fascicolo informatico è ispirato al principio "once-only" ("solo una volta") sancito dall'Unione europea, in base al quale, i cittadini e le imprese devono fornire determinate informazioni alla pubblica Amministrazione una sola volta.
- Si tratta di un principio di trasparenza e di semplificazione dei rapporti tra pubblica Amministrazione e cittadini/imprenditori, che, quindi autorizza le pubbliche amministrazioni all'interscambio dei dati conosciuti.



AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per beni strumentali 4.0

Nel 2025 la misura del credito d'imposta per investimenti in **beni immateriali 4.0**, di cui alla L. 178/2020, si riduce dal 15% al 10%, sempre nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a € 1 milione. L'aliquota del 15% è riconosciuta non solo per gli investimenti effettuati nel 2024, ma anche per quelli effettuati entro il 30.06.2025, a condizione che entro il 31.12.2024 risulti la prenotazione del credito d'imposta. In altri termini, entro il 31.12.2024 l'ordine deve essere accettato dal venditore e deve avvenire il pagamento di acconti nella misura minima del 20% del costo di acquisto. In ogni caso, il bene dovrà essere consegnato entro il 30.06.2025. Pertanto, entro il 31.12.2024 è opportuno effettuare le necessarie valutazioni di convenienza, al fine di fruire dell'aliquota più elevata pari al 15%.

Per quanto riguarda il credito d'imposta per investimenti in **beni materiali 4.0**, le aliquote non subiranno variazioni fino al 31.12.2025 (ovvero 30.06.2026 in presenza di prenotazione). Il limite di € 20 milioni di investimento è riferito alla singola annualità; pertanto, è opportuno valutare il momento di effettuazione dell'investimento (2024 o 2025) in funzione del plafond a disposizione. Dal 2026 (salve le prenotazioni effettuate entro il 31.12.2025 che prolungano i termini al 30.06.2026) non sussiste più alcuna agevolazione. In relazione all'acquisto di beni generici l'agevolazione non sussiste più dal 1.01.2023.

Credito d'imposta acquisto beni strumentali "Industria 4.0" per beni materiali e immateriali 4.0 (di cui agli allegati A e B L. 232/2016)

		Costo di acquisto	Credito d'imposta "Industria 4.0"			
Soggetti			Imprese			
Oggetto			Beni materiali 4.0			
			Beni immateriali 4.0			
Periodo di acquisizione			1.01.2023 - 31.12.2025			
			1.01.2023 - 31.12.2025 (30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2023 - 31.12.2023 (30.06.2024 se al 31.12.2023 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2024 - 31.12.2024 (30.06.2025 se al 31.12.2024 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2025 - 31.12.2025 (30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)
Agevolazione	Beni materiali	Fino a € 2.500.000	20%			
		Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000	10%			
		Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.000	5%			
		Oltre € 20.000.000 e fino a € 50.000.000	5% ¹			
	Beni immateriali	Fino a € 1.000.000		20%	15%	10%
	Oltre € 1.000.000		-	-	-	
Comunicazione		<ul style="list-style-type: none"> Per gli investimenti effettuati dal 30.03.2024 devono essere trasmesse: <ul style="list-style-type: none"> una comunicazione preventiva, da inviare prima dell'effettuazione dell'investimento, contenente l'importo complessivo degli investimenti previsti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione; una comunicazione di completamento, contenente i medesimi dati aggiornati in via consuntiva. 				

Nota¹

Per la quota superiore a € 10 milioni degli **investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica** individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni. Tale agevolazione non risulta ancora operativa.



Credito d'imposta acquisto di prodotti riciclati

La legge di Bilancio 2023 ha previsto un credito d'imposta, successivamente prorogato, per l'acquisto di imballaggi riciclati pari al 36% delle spese sostenute, per un importo massimo annuo di € 20.000, successivamente prorogato nel limite complessivo di spesa di € 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

SOGGETTI

- Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che (indipendentemente dal regime fiscale adottato e dalla forma giuridica) provvedono ad acquistare:
 - prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla **raccolta differenziata degli imballaggi in plastica**;
 - **imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili** secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi: gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, gli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e gli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili; gli imballaggi in legno non impregnati;
 - imballaggi primari e secondari derivati dalla **raccolta differenziata della carta**;
 - imballaggi primari e secondari derivanti dalla **raccolta differenziata dell'alluminio**;
 - imballaggi derivanti dalla **raccolta differenziata del vetro**.

AGEVOLAZIONE

- È di ammontare pari al **36% delle spese sostenute** per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi sopra richiamati, **fino a un importo massimo annuale di € 20.000** per ciascuna impresa.
- Il sostenimento effettivo delle spese deve risultare da un'**apposita attestazione**.
- Le **spese agevolate** devono considerarsi sostenute secondo il principio di competenza (ovvero, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione).

CREDITO D'IMPOSTA

- È **alternativo e non cumulabile** in relazione alle **medesime spese** con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.
- **Non concorre** alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'Irap.
- Non rileva ai fini della determinazione del **pro rata di indeducibilità** degli interessi passivi e delle spese generali.
- È **utilizzabile in compensazione** per l'importo indicato dal Ministero, tramite F24 utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. L'uso in compensazione decorre dal **periodo di imposta successivo** a quello nel corso del quale sono state sostenute le spese ammissibili (nello specifico dalla data indicata nella comunicazione del Ministero di riconoscimento del beneficio). In particolare:
 - il credito d'imposta deve essere indicato nella sezione "Erario" con il codice "7065", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi di riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");
 - nel campo "anno di riferimento" occorre indicare l'anno di riconoscimento del credito, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.
- In fase di elaborazione degli F24, l'Agenzia verifica la ricomprensione del contribuente richiedente nell'elenco dei beneficiari e la non eccedenza (a pena lo scarto) dell'ammontare del credito usato in compensazione rispetto all'importo **indicato** nell'elenco.
- Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (**quadro RU**) relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato riconosciuto e in quelle dei periodi di imposta successivi, fino a quello in cui si conclude il relativo utilizzo (non si applicano i limiti previsti dall'art. 1, c. 53 L. 244/2007).

MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

- Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le imprese interessate devono **presentare apposita richiesta** tramite piattaforma informatica, per il cui accesso occorre essere in possesso di un'identità SPID/CIE/CNS.
- Per accedere all'agevolazione riferita alle spese **sostenute nel 2023** è necessario presentare domanda **entro il 20.12.2024** tramite la piattaforma gestita di Invitalia.
- Nella domanda è necessario dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e l'ammontare complessivo delle spese sostenute.
- Alla domanda dovevano essere allegate:
 - una copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
 - **le certificazioni dei requisiti tecnici dei materiali acquistati**;
 - le fatture di acquisto attestanti la spesa sostenuta con il relativo documento riferito al pagamento.

EFFETTIVITÀ DEL SOSTENIMENTO DELLA SPESA

L'**effettività delle spese sostenute** deve risultare da un'attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di dicembre 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica 1 dicembre	Accertamento	Sospensione comunicazioni - L'art. 10 D.Lgs. 1/2024 ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance").
Lunedì 2 dicembre	Zes unica	Dichiarazione integrativa - Termine di invio della dichiarazione integrativa attestante l'avvenuta regolarizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata.
Giovedì 12 dicembre	Concordato preventivo biennale	Riapertura termine - I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31.10.2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. L'esercizio della facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31.10.2024 (art. 1 D.L. 167/2024).
	ZLS	Domanda - Dal 12.12.2024 al 30.01.2025 è possibile inviare all'Agenzia delle Entrate le domande per l'accesso al credito d'imposta per le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate.
Domenica 15 dicembre	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Il D. Lgs. 1/2024 ha previsto che il pagamento rateale delle imposte deve essere completato entro il 16.12 (non più entro il mese di novembre). Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016 - D. Lgs. 1/2024).
Lunedì 16 dicembre	Imposte dirette	



Principali adempimenti mese di dicembre 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione	
Lunedì 16 dicembre (segue)	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di novembre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2024.</p> <p>Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.</p> <p>Versamento - Il D.Lgs. 1/2024 ha incrementato a € 100 (da 50.000 lire) il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo Iva, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può rimanere il versamento al periodo successivo. Tale versamento deve essere effettuato comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Pertanto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi 3 trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a € 100, sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno. Ai fini del coordinamento normativo, analoghe modifiche sono state introdotte per i contribuenti minori, in relazione alle liquidazioni e ai versamenti in materia di Iva di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) D.P.R. 542/1999. In particolare, i contribuenti che possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, qualora l'imposta non superi il limite di € 100 (precedente limite: 50.000 lire), effettuano il versamento insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Le disposizioni si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.</p> <p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p> <p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p> <p>Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2024. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della 2ª rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente.</p> <p>Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2024.</p> <p>Versamento - Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.</p> <p>Riversamento spontaneo - In caso di indebito utilizzo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo l'importo per la regolarizzazione deve essere riversato entro il 16.12.2024 in un'unica soluzione o come prima rata. Va utilizzato il modello F24 Elide, indicando i codici tributo "8170" (unica soluzione) ovvero "8171" (prima rata). Non è ammessa la compensazione con eventuali importi a credito.</p> <p>Contributi - Termine di versamento della 7ª rata dei contributi 2024.</p> <p>Iscrizione nell'elenco - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l'iscrizione nell'elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 16.12.2024 (D.M. Interno 30.10.2024).</p>	
	Imposta sugli intrattenimenti		
	Imposta sulle transazioni finanziarie		
	Imu		
	Inps		
	Rivalutazione del Tfr		
	Credito d'imposta ricerca e sviluppo		
	Ragionieri commercialisti		
	Revisori enti locali		
	Venerdì 20 dicembre	Iva	<p>Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all'anno 2024.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della 8ª rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti (art. 1, c. 174 e segg. L. 197/2022).</p> <p>Versamento - Termine di versamento della 4ª rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (art. 3, c. 12-undecies D.L. 215/2023).</p> <p>Versamento - Termine di pagamento della 7ª rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti (art. 1, c. 186 L. 197/2022).</p> <p>Regolarizzazione - Termine di versamento della 8ª rata (art. 1, cc. 219-221-bis L. 197/2022).</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1ª rata delle eccedenze contributive 2024 e del contributo di maternità 2024.</p> <p>Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.</p>
		Ravvedimento speciale	
		Definizione liti pendenti	
Omesso pagamento rate da istituti deflattivi			
Dottori commercialisti Conai			



Principali adempimenti mese di dicembre 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì ¹ 25 dicembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Venerdì 27 dicembre	Iva	Acconto - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2024.
Lunedì 30 dicembre	Imposte dirette	Modello Redditi 2024 - Per le persone decedute dal 1.03.2024 al 30.06.2024 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi. Modello Redditi 2024 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2024 al 30.06.2024.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Martedì 31 dicembre	Imposte dirette	Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'intermediario.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Trasparenza fiscale	Opzione - Le società costituite dal 1.12.2024 al 31.12.2024, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2024-2026, devono effettuare, entro il 31.12.2024, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione mediante l'apposito modello.
	Irap	Opzione - Termine di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2024 dell'Irap con il metodo "da bilancio" per i soggetti costituiti dal 1.12.2024 al 31.12.2024.
	Gruppo Iva	Opzione/Revoca - L'opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Inventario	Magazzino - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2024, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Previdenza integrativa	Comunicazione - Entro il 31.12.2024 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2023 e non dedotta in dichiarazione.
	Autotrasportatori	Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2025 all'Albo Autotrasportatori.
	Commercio estero	Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2024, alla convalida annuale.
	Nota ¹	